

**Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76**  
*(pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28 giugno 2013)*

**recante**

**“PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE,  
IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHE’  
IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)  
E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI”**

*Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale*

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE**

**Art. 9**  
**(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)**

(...Omissis...)

13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione" sono soppresse;
- b) al comma 2, punto 6), le parole: "i quali devono essere scelti tra i soci" sono soppresse;
- c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
- b) al comma 4-bis le parole: "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "società a responsabilità limitata semplificata".

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è soppressa;
- b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole "uguali o superiori al 20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "uguali o superiori al 15 per cento";

**Società semplificate a responsabilità limitata  
e start-up innovative**

Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 apportano specifiche modifiche alla normativa in materia di **società a responsabilità limitata semplificata e di start-up innovative**.

In particolare:

il comma 13 estende la possibilità di costituire le **società semplificate a responsabilità limitata** anche ai soggetti con più di 35 anni di età e prevede che possano essere amministratori anche i non soci;

il comma 14 elimina la possibilità di costituire ulteriori società a capitale ridotto;

il comma 15 prevede che alla data di entrata in vigore del decreto-legge le società a capitale ridotto già costituite sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata;

il comma 16 apporta modifiche specifiche all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo alla **start-up innovativa**.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole “in Italia o all'estero” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;</p> <p>d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole “varietà vegetale” sono aggiunte le seguenti: “ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano”.</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>TITOLO III</b><br/> <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Art. 11</b><br/> <i>(Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1-ter le parole “1° luglio 2013” sono sostituite dalle seguenti “1° ottobre 2013”;</p> <p>b) il comma 1-quater è abrogato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p style="text-align: center;"><b>Slittamento dell'incremento dell'aliquota IVA del 21%</b></p> <p>Con la norma proposta si sposta al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dal comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, termine attualmente fissato al 1° luglio 2013.</p> <p>E' contestualmente abrogata la norma contenuta nel successivo comma 1-quater dello stesso decreto-legge, che contiene una clausola, non più aggiornata dopo gli ultimi interventi legislativi e quindi non più operante, in base alla quale l'aumento dell'aliquota viene sterilizzato in caso di introduzione di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione che comportino effetti positivi sull'indebitamento netto almeno pari a 6.560 milioni di euro annui a partire dal 2013.</p> |
| <p>7. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.</p> <p>8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno</p> | <p style="text-align: center;"><b>Detassazione delle plusvalenze e sopravvenienze e dei contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo sisma 2012</b></p> <p>Si interviene sull'articolo 6-novies del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, al fine di inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione prevista dall'articolo 12-bis del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (che contempla la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate), sia quella prevista dal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.».</p> | <p>medesimo articolo 6-novies del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (che contempla la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012) estendendo il trattamento agevolativo a tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di natura pubblica o privata, ricevuti sotto qualsiasi forma, in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012.</p> <p>L'attuale formulazione dell'articolo 6-novies, invece, che fa esclusivo riferimento ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 95, di fatto ricomprende nella detassazione solo i contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 74 del 2012).</p> <p>Inoltre, al fine di armonizzare l'ambito soggettivo delle norme sopra richiamate, si è fatto riferimento ai "soggetti" che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi e non solo alle "imprese" (richiamate nel citato articolo 12-bis), al fine di ricomprendere nell'agevolazione anche altri soggetti non titolari di reddito di impresa (ad esempio i lavoratori autonomi) che ricevano per i danni causati dal sisma i medesimi contributi.</p> <p>Con il comma 2 della novella, infine, si è attribuito ai Presidenti delle regioni il compito di controllare la totalità dei contributi attribuiti ai beneficiari al fine di evitare sovracompensazioni dai danni subiti.</p>                                         |
| <p>12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente articolo:<br/> «Art. 3-ter (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale) 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»</p>                                                                                                                                             | <p><b>Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano</b><br/> <b>Ricorso all'addizionale regionale IRPEF</b></p> <p>La norma è finalizzata a consentire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il ricorso alla leva fiscale per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativi, rispettivamente, ai debiti delle regioni e delle province autonome ed ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN.</p> <p>La necessità di tale norma deriva dalla circostanza che le disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011, che consentono di maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014 e fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015, non si applicano alle autonomie speciali, ma, possono essere adottate solamente da ciascuna regione a Statuto ordinario.</p> <p>Le ragioni dell'urgenza conseguono alla necessità di fornire uno strumento di copertura finanziaria particolarmente rilevante per quelle regioni (come le Regioni Sicilia e Sardegna) che a legislazione vigente non dispongono di margini di manovra sulle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, essendo le stesse già innalzate al livello massimo consentito e stabilmente destinate al finanziamento del disavanzo sanitario corrente, ai sensi della normativa</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari a cui la regione è sottoposta.</p> <p>Pertanto, al fine di garantire la necessaria copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità in questione, la norma riconosce eccezionalmente alle autonomie speciali di poter maggiorare l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF - fissata anche per le stesse all'1,23 per cento dall'art. 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214 – fino al 2,13 per cento.</p> <p>Tale misura dell'imposta comprende, quindi, l'aliquota di base dell'1,23 per cento, la maggiorazione di 0,5 punti percentuali attualmente vigente per tali autonomie in base all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e l'ulteriore maggiorazione riconosciuta dalla norma in esame, pari a 0,4 punti percentuali. Per completezza, si precisa che tale disposizione di legge, derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è conforme a Costituzione atteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è in contrasto con quanto stabilito nei singoli statuti delle Regioni con autonomia statutaria, i quali, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008, possono consentire, tramite legge regionale, solo la creazione di tributi propri ma non possono incidere invece sulla configurazione di misure fiscali a monte stabilite dal legislatore nazionale;</li> <li>• l'addizionale regionale all'IRPEF è un'imposta individuata da una norma dettata dal legislatore nazionale (art. 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), spetta pertanto alle Regioni, comprese quelle a Statuto speciale, solo il potere di aumentare o diminuire l'aliquota sempre però nei limiti minimi e massimi dettati dal legislatore nazionale;</li> <li>• la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 1999 ha statuito che <i>"... anche l'addizionale IRPEF è un'imposta "attribuita" alle Regioni, in ordine alla quale la Regione Siciliana, oltre a compiere le scelte espressamente demandate (la fissazione, a partire dall'anno 2000, dell'aliquota tra lo 0.50 e l'1 per cento: art. 50, comma 3, del d. lgs. n. 446 del 1997; e cfr. già l'art. 3, comma 146, lettera b, della legge n. 662 del 1996), potrà esercitare la propria potestà legislativa alla stessa stregua, e con gli stessi limiti, di quanto avviene per i tributi erariali regionalmente riscossi, il cui gettito è ad essa devoluto ..."</i>.</li> </ul> |
| <p>15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del</p> | <p><b>Regione Campania: maggiorazione IRAP e addizionale IRPEF</b></p> <p>Il comma 15 stabilisce l'applicazione delle maggiorazioni dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nelle misure rispettivamente dello 0,15% e dello 0,30% a decorrere dal 2014, finalizzandone il gettito prioritariamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 (per il pagamento dei debiti regionali sanitari ed extrasanitari) e in via residuale all'ammortamento del prestito disciplinato al comma 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p style="text-align: center;"><b>Acconti IRPEF, IRES ed IRAP</b></p> <p>La disposizione contenuta nel comma 18 incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dall'anno 2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.</p>                                                                                  | <p>Con il comma 19 si prevede che gli effetti di tale incremento, per l'anno 2013, si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto. A tal fine, è disposto che l'ammontare della rata di novembre 2013 è quello che risulta dalla differenza fra l'importo dell'acconto complessivamente rideterminato nella misura del 100 per cento e quanto già eventualmente calcolato in sede di primo acconto, a prescindere dal versamento di quest'ultimo in unica soluzione ovvero in rate. Ciò vale anche con riferimento ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per i quali è esplicitamente previsto che la determinazione della seconda o unica rata di acconto è effettuata dal sostituto d'imposta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>Con il comma 20 si prevede, infine, l'aumento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 100 al 101 per cento.</p> <p>Le modifiche della misura degli acconti previste per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.</p> <p>Pertanto, in conseguenza di quanto previsto dal comma 18, a decorrere dall'anno 2013, la misura dell'acconto IRAP per le persone fisiche e le società di persone è incrementato dal 99 al 100 per cento. Per i soggetti IRES la misura dell'acconto IRAP, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è incrementata dal 100 al 101 per cento.</p> |
| <p>21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.</p> | <p>La norma fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito. Per il 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la norma produrrà effetti alla seconda scadenza. Per il 2014, l'acconto, nella misura maggiorata, è dovuto in due parti di uguale importo come previsto ordinariamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo): 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.”.

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive

#### **Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi lavorati**

La norma apporta integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assoggettare ad imposta di consumo i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, tra i quali le c.d. “sigarette elettroniche”.

La norma prevede che siano assoggettati ad imposta sia i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze sia i dispositivi che ne consentono il consumo.

La misura è finalizzata alla salvaguardia delle entrate erariali derivanti dal consumo dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, le quali subiscono l'effetto sostitutivo del consumo, in notevole espansione, di detti succedanei.

La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita di quest'ultimi e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Dalla Relazione illustrativa, pubblicata sul sito del Governo, si legge che in mancanza di dati e rilevazioni ufficiali in ordine al mercato delle c.d. sigarette elettroniche, è possibile stimare, sulla base di valutazioni tuttora di natura induttiva e a condizione che si consolidi il target dei potenziali acquirenti, che il valore complessivo di questo specifico comparto sia attualmente pari a circa 150 milioni di euro.

E' stimabile che l'assoggettamento alla tassazione del 58,5 per cento, ipotizzando che non abbia un rilevante impatto sui consumi e fermo restando l'incertezza delle variabili da considerare, dovrebbe portare il valore complessivo del comparto a circa 200 milioni di euro, con conseguenti entrate erariali nell'ordine di 117 milioni di euro su base annua.

Comma 23. La norma attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio, per i

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:<br/> “ 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.”.</p>                                                                                                         | <p>profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute</p> |
| <p><b>Art. 13</b><br/> <b>(Entrata in vigore)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.<br/> Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> | <p>Il provvedimento in esame è entrato in vigore il giorno <b>28 giugno 2013</b>.</p>                                                                                          |